

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO

Provincia di PIACENZA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Estremi verbale	Oggetto
Verbale n.2 Data 30/01/2024	Parere su approvazione PIAO 2024_2025_2026 punto 3.4. Programmazione risorse umane"

L'anno duemilaventiquattro il giorno 30 del mese di Gennaio, l'organo di revisione economico finanziaria, nella persona del revisore unico Dott. Pasqualino Gerardo Giusto, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:

*"Approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione e allegati per il triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113. punto 3.4. Programmazione risorse umane".*

**Premesso** che l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

### **Visti**

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio

con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 in esecuzione delle quali occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 (Dups);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Risorse ed obiettivi esercizi 2024/2026;

**Richiamato in particolare:**

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

Vista la proposta di adozione, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024 – 2026 e il relativo piano occupazionale, nel quale l'Ente prevede di effettuare le seguenti assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato e part time stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004:

- Settore Servizi Tecnici Area dei Funzionari ad elevata qualificazione – P.T.12/36 dal 01.02.2024 al 30.04.2024 e 9/36 dal 01.05.2024 al 31.12.2024.

La spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto:

- la spesa sostenuta nell'anno 2009 per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato è pari ad € 19.216,19;
- la spesa sostenuta nell'anno 2024 per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato è pari ad € 15.200,00;

L'Ente ritiene di procedere ad assunzioni a tempo determinato del personale destinato a realizzare i progetti del PNRR di cui il Comune abbia diretta titolarità di attuazione, ai sensi del D. L. 80/2021 convertito in L 113/2021, nel rispetto della normativa vigente in materia e nelle figure individuate negli atti inerenti i progetti approvati dall'Amministrazione; a fronte di esigenze organizzative di carattere temporaneo o eccezionale non compatibili con i tempi di revisione della presente programmazione, al ricorso a contratti a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 90/2014.

**Verificato** che:

- in data 27/04/2020 è stato pubblicato il DPCM 17/03/2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", adottato in attuazione del citato art. 33 del D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019;
- il DPCM 17/03/2020 succitato individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica in relazione al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti;
- il DPCM 17/03/2020 citato è entrato in vigore il 20 aprile 2020;

**Richiamata** la circolare del Ministro per la pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno del 13 maggio 2020, emanata in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del DPCM 17/03/2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

**Preso atto che**, in applicazione delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 e s.m.i., e del Decreto Ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale: il Comune di San Pietro in Cerro non rientra tra gli enti virtuosi in quanto il rapporto tra spese di personale (anno 2022) e entrate correnti (media del triennio 2020-2022) è del 33,25% al di sopra del valore soglia (29,5%) stabilito dal Dm assunzioni pertanto si impegnerà a monitorare la spesa del personale e le entrate correnti ai primi tre titoli delle entrate al fine di ottenere una graduale riduzione annuale del rapporto suddetto fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia di cui al DM 17/ marzo 2020 attuativo dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;

**Esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "PIAO 2024/2026, punto 3.4 "piano triennale del fabbisogno del personale"

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Revisore dei Conti**

(Dott. Pasqualino Gerardo Giusto)